

Allegato B) al repertorio numero 26961/11723

STATUTO

Articolo 1.

Denominazione

La società è denominata Energica Motor Company S.p.A..

Articolo 2.

Sede

La società ha sede nel comune di Modena, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

Articolo 3.

Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

(a) lo studio, lo sviluppo, la progettazione, la produzione, la riparazione e la commercializzazione di veicoli da competizione e non, motori da competizione e non, endotermici, ibridi, elettrici e altro e relative parti e accessori degli stessi (anche non omologati per l'uso in strada), nonché ogni tipo di accessori, utensili ed altri prodotti di qualsivoglia natura che possano beneficiare dell'avviamento relativo alla produzione e commercializzazione di tali veicoli, motori, parti e componenti, inclusa la commercializzazione di tali veicoli, motori, parti e componenti (anche non omologati per l'uso in strada);

(b) il commercio all'ingrosso e al minuto dei beni di qualsiasi forma di abbigliamento, gadget e altri articoli comunque collegati col mondo agonistico e veicolistico;

(c) l'organizzazione e la gestione diretta di squadre-corse per la partecipazione a manifestazioni competitive, sia a livello nazionale che internazionale, nonché il supporto tecnico e logistico di squadre-corse;

(d) il reperimento di sponsorizzazioni;

(e) l'organizzazione di manifestazioni sportive;

(f) la gestione di siti internet per l'attività di vendita, nonché promozionale e di merchandising;

(g) l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, teorica e applicata, nel settore veicolistico e lo sfruttamento economico di tale attività, anche tramite la vendita o la concessione in licenza dei risultati della stessa;

(h) la fornitura di consulenze ad ogni livello nel settore motoristico, anche per conto terzi ed avvalendosi di consulenti esterni;

(i) l'assunzione di partecipazioni e l'assunzione sia direttamente che indirettamente, ma non a fini di collocamento, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero. La società potrà compiere, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale principale sopra indicato, tutte le operazioni commerciali (ivi incluse quelle di noleggio e di scuola guida di veicoli), industriali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale. Rientrano nello scopo sociale, seppur non in via principale, il finanziamento in qualsiasi forma, anche sotto forma di garanzia reale e di fidejussione anche a favore di società partecipate o di terzi ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali la società partecipa.

Articolo 4.

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5.

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali,; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6.

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in euro 116.565,00 (centosedicimilacinquecentosessantacinque virgola zerozero) ed è diviso in numero 11.656.500 (undicimilioneisecentocinquantesemilacinquecento) azioni prive del valore nominale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

"L'assemblea straordinaria, in data 6 marzo 2017, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società riservato a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - di importo nominale complessivo massimo pari a Euro 4.000.000 con esclusione dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo pari a Euro 4.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in più tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini e alle condizioni indicate nel relativo verbale assembleare.

L'assemblea straordinaria, in data 6 marzo 2017, ha, altresì, deliberato di assegnare gratuitamente n. 10 warrant a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere massime 281.690 azioni ordinarie di compendio di nuova emissione Energica Motor Company aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, al prezzo di esercizio pari a Euro 4,26 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.200.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato nel termine pari a cinque anni dall'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, il tutto nei termini e alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.

L'assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a

pagamento e in via scindibile entro il termine ultimo del 22 giugno 2023, per un ammontare pari a 20.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ, nonché con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per stabilire, nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle azioni.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzione della relativa delibera, tenuto conto di quanto indicato in narrativa, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"In data 22 giugno 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2022, per un ammontare massimo di Euro 1.600.000, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Energica" approvato dall'Assemblea del 22 giugno 2018. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, salve le ipotesi in cui il prezzo di sottoscrizione sia già stabilito dal Piano di Stock Option, fermi restando i limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni, tenuto conto degli obiettivi di incentivazione del Piano e dell'opportunità di consentire un adeguato guadagno ai destinatari del Piano, al fine di massimizzare la componente incentivante per il management, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"L'esercizio dei "Warrant Energica" potrà avvenire dal 2 al 16 luglio 2018 al prezzo di esercizio Euro 3,15; dal 1° al 15 ottobre 2018 al prezzo di esercizio Euro 3,50; dal 17 giugno al 1° luglio 2019 al prezzo di esercizio Euro 4,20; dal 1° al 15 ottobre 2019 al prezzo di esercizio Euro 4,60; dal 15 al 30 giugno 2020 al prezzo di esercizio Euro 6,00; dal 1° al 15 ottobre 2020 al prezzo di esercizio Euro 6,60; dal 15 al 30 giugno 2021 al prezzo di esercizio Euro 8,00; dal 1° al 15 ottobre 2021 al prezzo di esercizio Euro 9,00."

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, per un am-

montare pari a 4.260.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. in quanto riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante dal finanziamento soci dalle stesse effettuato.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzione della relativa delibera, anche nell'ottica dell'implementazione e della realizzazione degli obiettivi di sviluppo della Società stessa, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.;

- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte da CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. e contestualmente liberate mediante compensazione del credito derivante dal finanziamento soci effettuato in diverse date dal dicembre 2015 al giugno 2017 e pari a complessivi Euro 4.260.000"

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, per un ammontare pari a 5.000.000, mediante (i) emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, prive del valore nominale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. eventualmente cum warrant (ii) emissione di azioni di compendio a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al precedente punto (i).

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili e delle relative azioni di compendio da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili e delle relative azioni di compendio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio);

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per: (i) determinare il numero delle obbligazioni convertibili e delle azioni di compendio di nuova emissione a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili (ii) stabilire i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle obbligazioni convertibili.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2020, per un ammontare pari a 2.000.000, mediante (i) emissione di massimi 1 warrant da abbinare alle obbligazioni convertibili cum warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. (ii) emissione di azioni di compendio a servizio dell'esercizio dei warrant di cui al precedente punto (i).

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì

conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo di emissione e il godimento dei warrant e delle relative azioni di compendio da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione dei warrant e delle relative azioni di compendio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica;

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per: (i) determinare il numero dei warrant e delle azioni di compendio di nuova emissione a servizio dell'esercizio dei warrant (ii) stabilire i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari dei warrant da abbinare alle obbligazioni convertibili cum warrant.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"Il Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2018, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 giugno 2018, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società riservato a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - di importo nominale complessivo massimo pari a Euro 5.000.000 con esclusione dei diritti di opzione, e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo pari a Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario convertibile.

Il Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2018, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 giugno 2018, ha, altresì, deliberato di assegnare gratuitamente n. 250.000 warrant a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere massime n. 250.000 azioni ordinarie di compendio di nuova emissione Energica Motor Company aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, al prezzo di esercizio pari a Euro 6 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.500.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato nel termine ultimo del 30 giugno 2022, il tutto nei termini e alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare";

In data 6 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 22 giugno 2018 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per massimi euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più volte, di massime n. 200.000 (duecentomila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, a un prezzo pari ad euro 2,00 (due virgola zero zero) per ogni azione, al servizio del piano di stock option rivolto ad amministratori e dipendenti della Società approvato dalla

medesima Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2018, da sottoscrivere entro il termine ultimo 30 giugno 2022”.

“In data 11 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell’art. 2443 c.c., dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 22 giugno 2018 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, cod. civ., per massimi Euro 2.500.000 duemilionicinquecentomila comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più volte, di massime n.1.162.790 (unmilionecentosessantadue milasettecentonovanta) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con termine finale per la sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019, restando inteso che l’aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione ed è pertanto deliberato in via scindibile;

“Il Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2020 in parziale esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall’assemblea del 22 giugno 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo pari a massimi Euro 500.000 cinquecentomila (di cui Euro 5.000 cinquemila da imputare a valore nominale ed Euro 495.000 quattrocentonovantacinquemila da imputare a sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 303.030 trecentotremilatrenta azioni ordinarie prive di valore nominale a un prezzo pari a Euro 1,65 uno virgola sessantacinque per azione. L’aumento dovrà essere sottoscritto entro la data del 31 maggio 2020”;

=====

"L'assemblea straordinaria in data 11 maggio 2020 ha deliberato di (i) revocare la delibera adottata dall'Assemblea del 22 giugno 2018 di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il quinto anniversario dalla data di iscrizione della delibera, per un ammontare massimo di Euro 4.260.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto tale aumento è riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante da finanziamento soci dalle stesse effettuato; e di (ii) aumentare il capitale sociale della Società con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l., a pagamento, per un importo massimo complessivo pari nominali Euro 4.123.600,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.499.152 azioni con godimento regolare, da liberarsi mediante utilizzo della riserva targata "Versamento Soci", entro il termine finale di sottoscrizione del 30 giugno 2020, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data”;

"L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 11 maggio 2020, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 7.000.000,00 (settemilioni), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant destinato a Negma Group Limited, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Energica in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento

del prestito obbligazionario, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, cod. civ., fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2023 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";

"L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 11 maggio 2020, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile a servizio dell'esercizio di da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile in azioni Energica cum warrant destinato a Negma Group Limited e per un importo massimo pari a Euro 1.700.000,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Energica in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento dei warrant, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant nei termini e alle condizioni contenute nel regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione dei predetti Warrant e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";

Articolo 7.

Categorie di azioni e strumenti finanziari

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'assemblea straordinaria in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 8.

Finanziamento dei soci

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9.

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

1. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. Le azioni possono essere convertite in azioni a voto plurimo. Ogni Azione A Voto Plurimo dà diritto a tre voti ai sensi dell'articolo 2351 cod. civ. nelle assemblee della

Società.

3. Le Azioni A Voto Plurimo si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione A Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni A Voto Plurimo, né da parte dell'assemblea della Società), in caso di trasferimento ("Trasferimento"), diretto o indiretto, salve le ipotesi di (i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario, o fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari; (ii) fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare delle Azioni A Voto Plurimo; (iii) trasferimento o conferimento delle azioni a Società ove il cessionario o conferitario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o conferente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie; (iv) trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto; (v) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, mutamento del trustee; (vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, cambiamento del fiduciario, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non costituiscono un Trasferimento qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente.

4. Le Azioni A Voto Plurimo sono attribuite alle seguenti condizioni:

a. nel termine di 15 giorni dall'iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 30 marzo 2021 di modifica del presente articolo dello Statuto presso il competente registro delle imprese, ciascun azionista potrà formulare alla Società una richiesta ("Richiesta") ai fini dell'iscrizione in un elenco degli aventi diritto alla conversione, per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute, in Azioni A Voto Plurimo ("Elenco"), a condizione che (i) le azioni ordinarie per cui si effettua la Richiesta siano appartenute al medesimo soggetto, in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo a decorrere dal 18 marzo 2021, record date di cui all'art. 83-sexies TUF, relativa all'assemblea straordinaria del 30 marzo 2021, fino alla data della Richiesta, comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, (ii) alla Richiesta sia allegata comunicazione mediante la quale il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale Trasferimento delle Azioni A Voto Plurimo;

b. nel termine di 60 (sessanta) mesi dalla data dell'iscrizione nell'Elenco, e purché l'azionista sia continuativamente iscritto nello Stesso a decorrere da tale data, lo stesso eserciti il diritto di conversione, per tutte o parte delle azioni ordinarie iscritte nell'Elenco, in Azioni A Voto Plurimo, mediante trasmissione di un'apposita comunicazione ("Comunicazione di Conversione"). L'esercizio del diritto di conversione è sospeso dal 5° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sino al giorno successivo all'assemblea.

5. In seguito alla Comunicazione di Conversione, le azioni ordinarie sono convertite in Azioni A Voto Plurimo con efficacia dal quinto giorno di mercato aperto successivo a

quello della Comunicazione di Conversione. I dati relativi agli azionisti titolari di Azioni A Voto Plurimo sono iscritti in una sezione apposita dell'Elenco.

6. La società istituisce e tiene presso la sede sociale l'Elenco, cui devono iscriversi i soggetti mediante la Richiesta ai fini dell'attribuzione del diritto di conversione. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco e ne definisce i criteri di tenuta.

7. All'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. L'Elenco è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario nel quale è stata effettuata una domanda di conversione. La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 12 dello Statuto.

8. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

a. in caso di richiesta di conversione da parte dell'interessato delle Azioni A Voto Plurimo in tutto o in parte e anche in più tranches, in azioni ordinarie;

b. in caso di Trasferimento, salve le ipotesi in cui il Trasferimento delle Azioni A Voto Plurimo, non comporti la conversione delle Azioni A Voto Plurimo in azioni ordinarie di cui al precedente comma 3; a tali fini l'azionista iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare senza indugio alla società ogni Trasferimento; la Società potrà procedere d'ufficio ove abbia avuto notizia dell'avvenuto verificarsi un avvenuto Trasferimento, diretto o indiretto.

9. In nessun caso la Società può procedere all'emissione di nuove azioni a voto plurimo salvi i casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile; e (b) fusione o scissione.

10. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione e in relazione alle azioni – siano azioni ordinarie o Azioni A Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni A Voto Plurimo.

11. Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni A Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni A Voto Plurimo, nei limiti di legge e di compatibilità.

12. Per Trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della Società, salvo quanto disposto al comma 3 che precede.

13. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..”

Articolo 10.

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli inter-

mediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 11.

Diritto di recesso

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 12.

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono docute entrambe le comunicazioni.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Sono, inoltre, comunicati alla Società - con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società entro 5 giorni dalla data di stipulazione - i patti parasociali, in qualunque forma stipulati:

a. aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società;

b. che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto;

c. che pongono limiti al trasferimento delle azioni della Società o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

d.che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera c);

e.aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla Società;

f. volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

A cura del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione, i patti parasociali sono pubblicati per estratto sul sito Internet della Società.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 13. OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, nonché le disposizioni dettate per le società quotate, anche di cui agli articoli 107, 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione pari al 40% (quaranta per cento) più un'azione, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'articolo 106 comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

La disciplina di cui alla Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 12 dello Statuto.

Resta inteso che:

(i) la Disciplina Richiamata e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 40% (quaranta per cento) più un'azione del capitale sociale.

Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;
(ii) l'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.
Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

ASSEMBLEA

Articolo 14.

Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 15.

Assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie

da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16.

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 17.

Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 cod. civ..

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regola-

mento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.

Articolo 18.

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 19.

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il Consiglioconsiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti e un segretario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

Articolo 20.

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi, al fine di garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) candidati o al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da

nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Ciascuna lista non può essere composta solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, ma deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di amministrazione rispetti il principio di equilibrio tra generi previsto dal presente statuto, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per difetto.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, la dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli amministratori del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista più votata sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto del principio di riparto tra i generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti e dei principi di equilibrio tra i generi previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero

consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 21.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

.Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 22.

Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, se questi non sono nominati dai soci in occasione della nomina, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 23.

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24.

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

Come compenso per gli amministratori esecutivi potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 25.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 cod. civ.; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui

si trova il segretario.

Articolo 26.

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27.

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28.

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 29.

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Articolo 30.

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni della società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

FIRMATO: FRANCO CEVOLINI - ELENA STADERINI NOTAIO - SIGILLO